



*Classificazione Decimale Dewey:*

**345.4507 (23.) PROCESSO PENALE. ITALIA**

UMBERTO TASCIOTTI

# IL PROCESSO PENALE E LE INDAGINI DIFENSIVE

*Prefazione di*

ALFREDO BRUNO

*Introduzione di*

STEFANO MACCIONI





©

ISBN  
979-12-218-1378-4

PRIMA EDIZIONE  
**ROMA 5 LUGLIO 2024**

# INDICE

- 9 *Prefazione*  
di ALFREDO BRUNO
- 13 *Introduzione*  
di STEFANO MACCIONI
- 15 **Capitolo I**  
Le indagini preliminari  
1.1. Le indagini preliminari, 15 – 1.2. La durata delle indagini preliminari, 18 – 1.3. La proroga delle indagini preliminari, 20 – 1.4. Il mancato rispetto dei termini delle indagini, 25 – 1.5. L'acquisizione probatoria, 30 – 1.6. Il segreto delle indagini, 63 – 1.7. Il divieto di pubblicazione degli atti e le operazioni di intercettazione, 80 – 1.8. La disciplina intertemporale, 91.
- 99 **Capitolo II**  
L'iscrizione della notizia di reato e le condizioni di procedibilità  
2.1. La notizia di reato e la sua iscrizione, 99 – 2.3. Notizie qualificate di reato, 119 – 2.4. Le condizioni di procedibilità, 147.
- 151 **Capitolo III**  
Attività della polizia giudiziaria e del pubblico ministero  
3.1. La polizia giudiziaria: attività e organizzazione, 151 – 3.2. Attività del pubblico ministero, 161 – 3.3. L'azione penale, 165 – 3.4. Il diritto dell'indagato di essere informato, 169.

177 Capitolo iv

Le indagini difensive

4.1. La legge 7 dicembre 2000 n. 397, 177 – 4.2. I soggetti legittimati e responsabili, 189 – 4.3. Gli strumenti di indagine, 191 – 4.4. Fascicolo del difensore e utilizzazione delle indagini difensive, 195 – 4.5. Il ruolo del difensore e dei suoi collaboratori, 197 – 4.6. Le investigazioni difensive nella Costituzione, 206 – 4.7. Casi e modi delle indagini difensive, 207 – 4.8. Caratteristiche delle investigazioni difensive, 208 – 4.9. Le investigazioni difensive preventive, 212 – 4.10. Le modifiche introdotte all'art. 391-ter c.p.p., 215 – 4.11. Scansione temporale e limiti di utilizzo, 217 – 4.12. Le indagini difensive nel processo penale telematico, 220.

237 Capitolo v

L'incidente probatorio

5.1. Normativa dell'incidente probatorio, 237 – 5.2. L'art. 392 comma 1-bis c.p.p., 243 – 5.3. I legittimati alla richiesta, 248 – 5.4. La deliberazione in ordine all'ammissibilità e alla fondatezza della richiesta, 250 – 5.5. L'estensione dell'incidente probatorio, 252 – 5.6. L'utilizzabilità delle prove assunte in sede di incidente probatorio, 254 – 5.7. L'efficacia dell'incidente probatorio nei confronti del danneggiato e del responsabile civile, 260 – 5.8. L'incidente probatorio nel processo penale telematico, 262.

265 Capitolo vi

La chiusura delle indagini e i rimedi avverso la stasi del procedimento

6.1. La fase conclusiva delle indagini, 265 – 6.2. Le novità in merito all'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p., 269 – 6.3. Rimedi alla stasi del procedimento a seguito della conclusione delle indagini, 272 – 6.4. Il deposito degli atti con discovery forzata (art. 415-ter c.p.p.), 281 – 6.5. L'avocazione delle indagini: art. 412 c.p.p., 283.

289 Capitolo vii

L'archiviazione

7.1. La riforma Cartabia in materia di archiviazione, 289 – 7.2. La semplificazione in materia di archiviazione, 293 – 7.3. La nuova regola di giudizio prevista dall'art. 408 comma 1 c.p.p., 295 – 7.4. L'archiviazione ex art. 409 c.p.p., 297 – 7.5. Il diritto all'oblio: art. 64-ter c.p.p., 301.

- 305 **Capitolo VIII**  
Le notificazioni  
8.1. La riforma Cartabia, 305 – 8.2. I soggetti legittimati a disporre le notificazioni: artt. 148-152 c.p.p., 313 – 8.3. I destinatari delle notificazioni: artt. 153-170 c.p.p., 316 – 8.4. La nullità delle notificazioni: art. 171 c.p.p., 334 – 8.5. Disciplina intertemporale, 336.
- 339 **Capitolo IX**  
L'opposizione alla richiesta di archiviazione  
9.1. Considerazioni introduttive, 339 – 9.2. La nozione di persona offesa, 341 – 9.3. Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, 343 – 9.4. Provvedimenti del Giudice sulla richiesta di archiviazione, 346 – 9.5. Opposizione alla richiesta di archiviazione, 353 – 9.6. Gli esiti dell'udienza e i poteri del Giudice per le indagini preliminari, 358 – 9.7. Impugnazioni, 359.
- 363 **Capitolo X**  
La riapertura delle indagini  
10.1. Considerazioni introduttive, 363 – 10.2. L'efficacia preclusiva del provvedimento di archiviazione, 375 – 10.3. Ambito di operatività e presupposti della riapertura delle indagini alla luce del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"), 378.
- 381 **Capitolo XI**  
Le indagini successive all'esercizio dell'azione penale  
11.1. Premessa, 381 – 11.2. Le indagini suppletive ai sensi del comma 3 dell'art. 419 c.p.p., 382 – 11.3. L'attività integrativa di indagine del pubblico ministero di cui all'art. 430 c.p.p., 384 – 11.4. L'omesso deposito di atti di indagine da parte del pubblico ministero, 386.
- 391 **Capitolo XII**  
Le indagini preliminari nei confronti dell'ente ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001  
12.1. Premessa: l'ente indagato ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, 391 – 12.2. L'annotazione dell'illecito amministrativo, 401 – 12.3. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari, 406 – 12.4. L'informazione di garanzia: la sua funzione e il suo contenuto, 408 – 12.5.

L'archiviazione, 410 – 12.6. I presupposti per l'emissione del decreto di archiviazione, 412 – 12.7. La riapertura delle indagini nei confronti dell'ente, 414 – 12.8. L'avviso di conclusione delle indagini ai sensi dell'art. 415-*bis* c.p.p. e la contestazione dell'illecito amministrativo, 415.

419 **Capitolo XIII**

L'udienza preliminare

13.1. Origine, funzione e struttura dell'udienza preliminare, 419 – 13.2. Gli atti introduttivi, 421 – 13.3. L'accertamento della regolare costituzione delle parti e l'assenza, 423 – 13.4. Le questioni preliminari, 426 – 13.5. La discussione e i riti speciali, 427 – 13.6. L'esito dell'udienza preliminare: il nuovo criterio di giudizio, 432.

437 **Capitolo XIV**

La nuova udienza dibattimentale

14.1. Premessa e la genesi dell'intervento normativo, 437 – 14.2. L'ambito di applicazione dell'udienza predibattimentale, 439 – 14.3. Il decreto di citazione diretta a giudizio e il Giudice competente, 443 – 14.4. Costituzione delle parti, questioni preliminari e provvedimenti inerenti alla formulazione dell'imputazione, 448 – 14.5. Impugnazioni, 451 – 14.6. Revoca della sentenza di non luogo a procedere, 455 – 14.7. Questione di diritto intertemporale, 457.

465 *Bibliografia*

## PREFAZIONE

Quando il caro Amico e stimatissimo Collega Umberto Tasciotti mi ha proposto di redigere la prefazione di questa ennesima pregevolissima Opera, frutto di una sempre attenta e profonda ricerca dell'Autore, che nella sua attività divulgativa è riuscito, sempre con esiti altissimi, a spaziare tra i vari campi del sapere giuridico, non potevo tirarmi indietro, visto che la tematica trattata è a mio avviso tra le più delicate ed importanti all'interno del nuovo codice di procedura penale.

L'opera tratta invero il tema delle indagini difensive, inserite nel codice di procedura penale nel titolo VI-*bis* del Libro V, introdotte dalla L. n. 397/2000.

L'istituto in esame assolve una importantissima funzione: quella di consentire al difensore dell'indagato di poter compiere delle vere e proprie attività di indagine al fine di offrire elementi di prova a favore del proprio assistito, che possono confluire nel fascicolo delle indagini ed offrire all'Autorità inquirente ulteriori elementi da poter valutare.

L'importanza dell'istituto in esame è evidente, soprattutto in riferimento al fatto che quest'ultimo consente al difensore di esercitare l'attività difensiva descritta attraverso il compimento di indagini ed investigazioni difensive già durante la fase procedimentale delle indagini preliminari che, prima dell'importantissima riforma del 2000, erano demandate solamente alla Procura della Repubblica.

Per riassumere, prima dell'introduzione di tale importantissimo istituto, l'indagato ed il suo difensore potevano solamente attendere passivamente l'esito delle indagini preliminari svolte sotto l'autorità del pubblico ministero e sperare che quest'ultimo, scevro da qualsivoglia preconcetto, valutasse con lo stesso peso sia gli elementi a sostegno della tesi accusatoria, sia quelli a favore della persona sulla quale si stava indagando.

Per inciso, non si può non citare l'art. 358 c.p.p., il quale dispone che "Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini".

In ossequio a tale articolo, per la verità non sempre dai più ricordato, e soprattutto in ossequio ai principi costituzionali del c.d. "giusto processo", grazie ai quali, almeno in teoria, le parti processuali sono contraddistinte da una situazione di sostanziale parità, l'istituto delle indagini difensive consente oggi al difensore di offrire al PM tutti quegli elementi a favore del proprio assistito, che il magistrato ha il dovere di valutare e che potrebbero facilitare una rapida archiviazione del procedimento penale.

In poche parole, le indagini difensive sono strumento utilissimo nel sistema processuale accusatorio, visto che possono aiutare il PM ad avere una visione più ampia dei fatti sui quali vertono le indagini.

Teoricamente quindi, con l'acquisizione del "fascicolo del difensore", ben prima di arrivare alla vera e propria fase processuale, il magistrato inquirente, attraverso l'attività di indagine difensiva, può fondare il suo giudizio prognostico anche sulle prove offerte dall'avvocato e giungere alla conclusione che sostenere l'accusa in giudizio non porterebbe ad una sentenza di colpevolezza "*al di là di ogni ragionevole dubbio*" e, pertanto, richiedere al GIP l'archiviazione del procedimento.

D'altro canto, mi trovo costretto ad aggiungere, mio malgrado, che l'istituto delle indagini difensive, nonostante abbia compiuto quasi venticinque anni di età, ad oggi non è ancora privo di aspetti problematici.

In primis, la poc'anzi accennata parità delle parti processuali è solo teorica, visto che nella pratica gli Uffici della Procura dispongono del pieno controllo delle forze dell'ordine e di tutti gli strumenti tecnologici utili per l'acquisizione della c.d. "prova scientifica". Non v'è chi non

veda che le parti private, per disporre dei medesimi strumenti tecnologici, li devono pagare di tasca propria (salva l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), esponendosi a spese altissime e decisamente non alla portata di tutti.

Oltre a ciò, va aggiunto che spesso le richieste di escussione di persone informate sui fatti o di ottenimento di documentazione da parte della P.A. (391-*quater* c.p.p.) provenienti dal difensore dell'indagato non hanno, agli occhi di chi le riceve, lo stesso peso delle medesime richieste provenienti dalla Procura della Repubblica, tanto che, molto spesso, l'avvocato si trova costretto a richiedere al pubblico ministero, visto il mancato riscontro della persona o dell'ente intimati, di svolgere la medesima attività di indagine che inizialmente voleva effettuare di proprio conto, sottomettendola comunque alla discrezionalità del magistrato, che può ritenerla non pertinente.

Per questo, l'augurio è quello che questo istituto possa in futuro consentire una maggiore collaborazione attiva tra Autorità inquirente e difensore nella fase di indagine, sotto la guida della stella polare che deve essere unicamente l'accertamento della verità in sede giudiziaria.

Alla luce di tutto quanto sommessamente e sinteticamente accennato, l'Opera odierna analizza approfonditamente ogni aspetto normativo, dottrinale e giurisprudenziale dell'istituto, senza scardinarlo anche dall'attenta analisi del procedimento penale, partendo dalla sua fase iniziale, quella delle indagini preliminari e dell'iscrizione della notizia di reato, fino al nuovo istituto dell'udienza predibattimentale, introdotto con la recentissima riforma c.d. Cartabia, dal d.lgs. 10 ottobre n. 150 del 2022.

All'interno dell'Opera, l'Autore affronta con dovizia di particolari ogni aspetto della fase preliminare del processo penale, dall'attività di polizia giudiziaria e del PM, all'incidente probatorio, passando, appunto, per le indagini difensive e fino alla fase conclusiva delle stesse indagini preliminari e cioè la notifica dell'avviso *ex art. 415-bis* c.p.p., ovvero la richiesta di archiviazione, con tutte le conseguenze che possono scaturire quando la parte privata propone opposizione a tale richiesta.

Per concludere, la presente Opera, di valore altamente scientifico, diventa uno strumento imprescindibile per qualsiasi operatore del diritto che voglia approfondire l'importantissima fase processuale delle

indagini preliminari e che, di fronte alla difficoltà di doversi orientare in un procedimento già più volte riformato, abbia bisogno di consultare in un unico volume le norme e i più importanti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sul tema.

di Alfredo Bruno

Avvocato – penalista e criminologo

## INTRODUZIONE

Il procedimento penale è oggetto da molti anni di numerose riforme purtroppo quasi mai organiche.

Ciò comporta inevitabilmente per gli addetti ai lavori la difficoltà di adeguarsi alle novità introdotte.

Per tale motivo il presente lavoro costituisce un prezioso strumento per approfondire, non soltanto la fondamentale fase delle indagini preliminari, che si snoda dalla iscrizione della notizia di reato fino alla richiesta di archiviazione o di rinvio a giudizio da parte della pubblica accusa, ma soprattutto l'attività di raccolta delle prove svolta dal difensore attraverso le investigazioni difensive.

Troppo spesso, infatti, lo strumento introdotto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 397, non viene adeguatamente utilizzato dagli avvocati sia nella loro veste di rappresentanti dell'indagato che della persona offesa.

La nuova disciplina costituisce il superamento di quanto era disposto all'articolo 38 disp. att. c.p.p. (espressamente abrogato), che relegava l'attività difensiva di raccolta di elementi probatori nella sola fase delle indagini preliminari ed esclusivamente in vista di una "decisione da adottare" da parte del Giudice per le indagini preliminari.

La legge n. 397, infatti, stabilisce che il difensore possa svolgere attività investigative, oltre che nella fase "tipica" delle indagini preliminari, anche nella fase pre-procedimentale, nell'eventualità che si instauri un procedimento penale *ex art. 391-nonies* c.p.p., nonché successivamente

al passaggio in giudicato della sentenza, ovvero in fase esecutiva o per promuovere il giudizio di revisione come prevede l'art. 327-*bis* c.p.p.

L'opera, quindi, svolge una completa disamina sugli istituti introdotti dalla legge n. 397/2000 e sulla loro applicazione pratica a distanza di quasi un quarto di secolo dalla loro entrata in vigore.

La conoscenza degli strumenti conferiti dalla legge de qua ai difensori, appare assolutamente necessaria al fine di dotare gli stessi dei medesimi poteri attribuiti al pubblico ministero e di evitare di incorrere in delicate responsabilità professionali.

Vengono poi prese in considerazione le ulteriori fasi delle indagini difensive, soprattutto alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. 150/2022 comunemente noto come riforma Cartabia.

In particolare, vengono trattati gli istituti dell'incidente probatorio, della archiviazione del procedimento, della riapertura delle indagini, delle indagini preliminari nei confronti dell'ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, nonché della nuova udienza preliminare e della udienza pre-dibattimentale a seguito di decreto di citazione diretta a giudizio.

L'autore riesce così a fornire al lettore una visione esaustiva di tutte le varie fasi che caratterizzano le indagini preliminari destinate poi a ricoprire un ruolo determinante nella celebrazione del successivo dibattimento.

di Stefano Maccioni  
Avvocato penalista

## CAPITOLO I

### LE INDAGINI PRELIMINARI

Sommario: – 1.1. Le indagini preliminari – 1.2. La durata delle indagini preliminari – 1.3. La proroga delle indagini preliminari – 1.4. Il mancato rispetto dei termini delle indagini – 1.5. L'acquisizione probatoria – 1.6. Il segreto delle indagini – 1.7. Il divieto di pubblicazione degli atti e le operazioni di intercettazione – 1.8. la disciplina intertemporale

#### 1.1. Le indagini preliminari

Le indagini preliminari rappresentano la prima fase del procedimento penale. Il tutto ha inizio con l'acquisizione di una notizia di reato e prosegue con la ricerca e l'acquisizione delle fonti di prova da parte del pubblico ministero, coadiuvato dalla polizia giudiziaria.

Nel procedimento penale le indagini preliminari hanno il fine di raccogliere le prove in relazione ad un reato commesso, per individuare gli effettivi autori (art. 326 c.p.p.).

PM e polizia giudiziaria, dunque, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, svolgono le indagini ritenute necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.

Ad avviarle è il PM, con la trasmissione alla polizia, tenuta a interrogare chi presumibilmente risulta essere l'autore, nonché a raccogliere prove e descrivere i fatti.

Ai sensi del disposto di cui all'art. 329 c.p.p., gli atti di indagine preliminare sono coperti da segreto, fino a quando l'indagato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

Nel caso venga meno l'obbligo del segreto, il PM, per la prosecuzione delle indagini, può:

- disporre con decreto motivato l'obbligo del segreto per singoli atti, allorquando l'imputato lo consenta o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
- addurre il divieto di pubblicare singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.

Inoltre, quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il PM può, con decreto motivato, consentire la pubblicazione di singoli atti o di parte di essi.

Degli atti di indagine preliminare non più coperti dal segreto è sempre consentita la pubblicazione del contenuto, mentre è vietata la pubblicazione integrale fino alla conclusione delle indagini preliminari o fino alla conclusione dell'udienza preliminare.

Le indagini preliminari rappresentano la prima fase del procedimento penale.

Il tutto ha inizio con l'acquisizione di una notizia di reato e prosegue con la ricerca e l'acquisizione delle fonti di prova da parte del pubblico ministero, coadiuvato dalla polizia giudiziaria.

Se al termine delle indagini preliminari il PM ritiene di non aver acquisito elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio, propone al giudice per le indagini preliminari l'archiviazione del procedimento.

Diversamente, formula l'imputazione ed esercita l'azione penale nei confronti dell'indagato tramite la richiesta di rinvio a giudizio che deve essere preceduta dall'avviso di conclusione delle indagini.

Entro 20 giorni dalla ricezione dell'avviso di conclusione, l'indagato può prendere visione del fascicolo delle investigazioni e chiedere anche di essere ascoltato dal pubblico ministero.

Alla stregua del disposto di cui all'art. 407 c.p.p., le indagini preliminari non possono avere durata superiore a diciotto mesi.

Tuttavia, la durata può essere di due anni se le indagini preliminari riguardano i reati cosiddetti più gravi, i quali possono essere, in via del tutto esemplificativa, così indicati:

- omicidio, rapina, sequestro di persona a scopo di estorsione;
- associazione mafiosa;
- atti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale;

- illegale fabbricazione, cessione, detenzione di armi da guerra, di esplosivi, o di più armi comuni da sparo;
- strage;
- fatto atto a suscitare guerra civile.

Durante lo svolgimento delle indagini preliminari l'indagato vanta una serie di diritti.

Preliminarmente, lo stesso ha diritto di essere informato, dietro sua richiesta dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico, attraverso la presentazione di una apposita istanza 335 c.p.p..

Ha diritto a ricevere l'avviso di garanzia nel caso in cui nei suoi confronti deve essere compiuto un atto, ove ha diritto di partecipare il suo difensore (si parla in questo caso di atti garantiti).

Negli altri casi, l'indagato generalmente verrà a conoscenza dell'esistenza di un procedimento a suo carico solo dopo la chiusura indagini o con la notifica di un decreto penale di condanna.

Entro 20 giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione indagini, l'indagato può:

- presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore;
- chiedere al PM una integrazione degli atti di indagine;
- chiedere di essere ascoltato per rilasciare dichiarazioni spontanee o di essere interrogato, con l'assistenza del difensore.

Importante è rilevare che l'indagato ha il diritto a rimanere in silenzio e non ha obbligo di rispondere alle domande che gli vengono poste. Lo stesso può anche mentire, poiché le false dichiarazioni da lui rese non sono penalmente rilevanti.

Prima che inizi l'interrogatorio, l'organo procedente ha l'obbligo di rivolgere alla persona interrogata un triplice avvertimento:

1. che le dichiarazioni che renderà potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;
2. la facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma che, in ogni caso, il procedimento seguirà il suo corso;
3. se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone con conseguente obbligo di dire la verità.

Nel corso delle indagini preliminari potere investigativo è attribuito anche al difensore dell'indagato che potrà avvalersi di investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici.

Il difensore può anche assumere per iscritto dichiarazioni dal possibile testimone, ovvero da colui che sia ritenuto a conoscenza di fatti utili alla difesa. Laddove il possibile testimone si rifiuti di rispondere alle domande del difensore, quest'ultimo potrà chiedere al PM di disporre l'audizione che dovrà essere fissata entro 7 giorni dalla richiesta.

Infine, il difensore va avvisato quando nei confronti dell'indagato devono essere compiuti atti irripetibili, cioè quelli che riguardano persone, cose o luoghi, il quale stato è soggetto a modificazione.

## **1.2. La durata delle indagini preliminari**

Il d.lgs. n. 150/2022 ha introdotto una nuova disciplina della durata delle indagini e della proroga delle stesse. È stata prevista la possibilità, su richiesta del pubblico ministero, di una sola proroga, fondata sulla sussistenza di un parametro rigoroso rappresentato dalla complessità delle indagini. Anche dopo la riforma restano le perplessità circa la possibilità per il GIP di svolgere un effettivo controllo sui motivi addotti dal pubblico ministero e sul contributo che, a tale valutazione, possono offrire la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa dal reato alle quali è notificata la richiesta della proroga.

Gli artt. 22, comma 1, lett. a) e 98, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 150/2022 hanno rimodulato i termini di durata delle indagini preliminari, riformando l'art. 405 c.p.p., secondo le puntuali indicazioni contenute nell'art. 1, comma 9, lett. c), L. n. 134/2021.

In particolare, l'art. 405, comma 1, c.p.p. è stato soppresso, in modo da concentrare in tale norma la sola disciplina dei "Termini per la conclusione delle indagini preliminari".

Il contenuto dell'originario art. 405, comma 1, c.p.p., che disciplina l'inizio dell'azione penale, però, è stato riproposto nel nuovo art. 407-bis c.p.p., secondo cui "Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione,

nei casi previsti nei titoli II, III, IV, V e V-*bis* del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio”.

L'art. 405 comma 2° c.p.p. è stato riformulato, recependo la disciplina dei nuovi termini delle indagini preliminari come fissati dalla legge delega in funzione della gravità dei reati per cui si procede: un anno per la generalità dei reati; sei mesi per le contravvenzioni; un anno e sei mesi per i delitti indicati nell'art. 407 comma 2° c.p.p..

La durata delle indagini, che decorre dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato, pertanto, è stata allungata ad un anno.

Questo tempo è stato ridotto a sei mesi per le contravvenzioni ed è stato aumentato ad un anno e sei mesi, quando si procede per “taluno dei delitti indicati nell' art. 407, comma 2, c.p.p.”.

A tale ultimo riguardo, il legislatore delegato ha adoperato la stessa formula contenuta nell'art 1, comma 9, lett. c) della L. n. 134/2021, ritenendo che essa implicasse il rinvio all'intera elencazione di reati contenuti nella disposizione richiamata, senza permettere distinzioni nell'ambito della stessa. L'art. 407, comma 2, c.p.p., tuttavia, regola anche alcune ipotesi in cui la maggiore durata delle indagini non deriva dalla gravità in astratto del titolo di reato, ma dalla complessità di accertamento della notizia di reato (art. 407, comma 2, lett. b), c.p.p.) ovvero dalla necessità di compiere atti d'indagine all'estero (art. 407, comma 2, lett. c), c.p.p.) o, ancora, dall'indispensabilità di attivare indagini collegate tra più uffici del pubblico ministero (art. 407, comma 2, lett. d), c.p.p.).

Considerato che la proroga del termine delle indagini è ormai possibile, ai sensi dell'art. 406, comma 1, c.p.p., solo “quando le indagini sono complesse” e che i casi disciplinati dall'art. 407, comma 2, lett. b), c) e d), c.p.p. appena illustrati costituiscono sintomatiche situazioni di complessità delle indagini, deve ritenersi che il rinvio operato dall'art. 405, comma 2, c.p.p. sia riferito solo ai delitti nominativamente indicati nella lett. a) dell'art. 407, comma 2, c.p.p.

Le ipotesi di complessità delle indagini contemplate nella restante parte di tale norma, invece, possono rappresentare esempi di indagini complesse, utili per riempire di contenuto la disposizione sulla proroga delle investigazioni.

Rimane pienamente attuale l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui, se il pubblico ministero acquisisce nel corso delle indagini preliminari elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato, nei confronti della stessa persona già iscritta nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., deve procedere a nuova iscrizione ed il termine per le indagini preliminari, previsto dall'art. 405 c.p.p., decorre in modo autonomo per ciascuna successiva iscrizione nell'apposito registro, senza che possa essere posto alcun limite all'utilizzazione di elementi emersi prima della detta iscrizione nel corso di accertamenti relativi ad altri fatti (Cass. pen. 18/03/2015, n. 32998; più recentemente Cass. pen. 06/03/2019, n. 22016).

L'art. 22, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 150/2022, infine, ha riformulato l'art. 407, comma 3, c.p.p., senza peraltro mutarne il significato. È stata infatti ribadita la sanzione di inutilizzabilità per gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, salvo quanto previsto dall'art. 415-*bis* c.p.p.

Appare opportuno segnalare al riguardo che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti oltre il termine delle indagini preliminari ha natura fisiologica e, pertanto, non rileva nel giudizio abbreviato (Cass. pen. 21/05/2019, n. 22128; Cass. pen. 31/01/2018, n. 4694).

Al fine di verificare il rispetto dei termini delle indagini preliminari, inoltre, deve farsi riferimento alla data in cui i singoli atti di indagine sono compiuti e non a quella del deposito della informativa che li riassume (Cass. pen. 05/03/2020, n. 12104; Cass. pen. 25/03/2014, n. 19553; Cass. pen. 08/10/2008, n. 40409).

### **1.3. La proroga delle indagini preliminari**

L'art. 1, comma 9, lett. d), della legge delega n. 134/2021 ha fissato una direttiva, stringente per il legislatore delegato come quella in precedenza illustrata, con la quale la proroga delle indagini è stata limitata ad una soltanto, per un tempo non superiore a sei mesi, quando sia giustificata dalla complessità delle indagini.